— in lingua francese l'espressione «lait demi-écrémé concentré sucré» e in lingua olandese l'espressione «gecondenseerde halfvolle melk met suiker» designano in prodotto definito nell'allegato I, punto 1, lettera g);

— in lingua francese l'espressione «lait demi-écrémé en poudre» e in lingua olandese l'espressione «halfvolle-melkpoeder» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera c), il cui tenore di grassi è compreso tra il 14 % e il 16 %;

— in portoghese l'espressione «leite em pó meio gordo» designa il latte disidratato il cui tenore di grassi è compreso tra il 13 % e il 26 %.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria

(96/231/06)

COM(95) 722 def. — 96/0117(COD)

(Presentata dalla Commissione il 30 maggio 1996)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

considerando che occorre semplificare talune direttive verticali nel settore dei prodotti alimentari per tener conto soltanto dei requisiti essenziali ai quali i prodotti contemplati da queste direttive devono conformarsi affinché possano circolare liberamente nel mercato interno, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, confermate da quelle del Consiglio europeo di Bruxelles del 10 e 11 dicembre 1993;

considerando che è auspicabile curare la qualità redazionale della legislazione comunitaria per renderla più accessibile, conformemente alle conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 1993, relativa alla qualità redazionale della legislazione comunitaria [1];

considerando che la direttiva 77/436/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di cicoria [2], modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, è stata motivata dal fatto che disparità tra le legislazioni nazionali in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria potevano creare condizioni di concorrenza sleale con la conseguenza di trarre in inganno il consumatore e avevano quindi un'incidenza diretta sull'instaurazione e il funzionamento del mercato comune;

considerando che pertanto con la direttiva 77/436/CEE e successive modificazioni si è mirato a definire gli estratti di caffè e gli estratti di cicoria, per stabilire le sostanze che possono essere aggiunte in fase di fabbricazione e norme comuni per il condizionamento e l'etichettatura, nonché a specificare le condizioni alle quali possono essere utilizzate denominazioni particolari per taluni di questi prodotti, al fine di garantirne la libera circolazione all'interno della Comunità;

considerando che detta direttiva 77/436/CEE deve essere adeguata alla legislazione comuntaria generale applicabile a tutti i prodotti alimentari, in particolare a quella relativa sull'etichettatura ed i metodi di analisi;

considerando che, per motivi di chiarezza, occorre procedere alla rifusione della direttiva 77/436/CEE in un nuovo testo;

considerando che, le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciata dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio [3], modificata da ultimo dalla direttiva 93/102/CE della Commissione [4], devono applicarsi salve talune deroghe;

considerando che, secondo il principio di proporzionalità, la presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento delle sue finalità, conformemente all'articolo 3 B, terzo comma del trattato;

considerando che è opportuno conferire alla Commissione la competenza per decidere i futuri adeguamenti della presente direttiva, secondo una procedura di consultazioni in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari;

---

[1] GU n. C 166 del 17. 6. 1993, pag. 1.
[2] GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 20.
[3] GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.
[4] GU n. L 291 del 25. 11. 1993, pag. 14.

considerando che, per evitare che si creino nuovi ostacoli alla libera circolazione, gli Stati membri devono astenersi dall'adottare, per i prodotti contemplati dalla presente direttiva, norme più dettagliate o non previste dalla presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica agli estratti di caffè ed agli estratti di cicoria definiti nell'allegato.

Articolo 2

La direttiva 79/112/CEE si applica ai prodotti definiti nell'allegato, fatte salve le seguenti deroghe:

1) Le denominazioni di vendita previste nell'allegato sono riservate ai prodotti in esso definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designarli.

   Tuttavia, le denominazioni di vendita possono essere completate dall'aggettivo «concentrato»:

   — nel caso del prodotto definito al punto 1, lettera c) dell'allegato, purché il tenore di sostanza secca ottenuta dal caffè sia superiore al 25 % in peso;

   — nel caso del prodotto definito al punto 2, lettera c) dell'allegato, purché il tenore di sostanza secca ottenuta dalla cicoria sia superiore al 45 % in peso.

2) L'etichettatura reca la dicitura «decaffeinato» per i prodotti di cui al punto 1 dell'allegato, il cui tenore di caffeina anidra non sia superiore, in peso, allo 0,3 % della sostanza secca ottenuta dal caffè. Detta dicitura figura, a caratteri ben leggibili, accanto alla denominazione di vendita.

3) Per i prodotti di cui al punto 1, lettera c) e al punto 2, lettera c) dell'allegato, l'etichettatura reca:

   — la dicitura «torrefatto allo zucchero», se l'estratto è ottenuto da materia prima torrefatta allo zucchero;

   — la dicitura «zuccherato» o «conservato con lo zucchero» o «con aggiunta di zucchero», se lo zucchero è stato aggiunto alla materia prima dopo la torrefazione.

   Tali diciture figurano nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.

   Qualora venga utilizzato un tipo di zucchero diverso dal saccarosio, questo viene specificato in luogo della denominazione generica «zucchero».

4) Per i prodotti definiti al punto 1, lettere b) e c) dell'allegato, l'etichettatura indica il tenore minimo di sostanza secca ottenuta dal caffè; ovvero, per i prodotti definiti al punto 2, lettere b) e c) dell'allegato, essa indica il tenore minimo di sostanza secca ottenuta dalla cicoria. Tali tenori sono espressi in percentuale del peso del prodotto finito.

Articolo 3

Per i prodotti di cui alla presente direttiva, gli Stati membri si astengono dall'adottare disposizioni nazionali più dettagliate o non previste dalla medesima.

Articolo 4

Gli adeguamenti della presente direttiva alle disposizioni comuntitarie generali in materia di prodotti alimentari, nonché al progresso tecnico sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 5.

Articolo 5

La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, in seguito denominato «il comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottoppone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 6

La direttiva 77/436/CEE è abrogata con decorrenza 1° gennaio 1998.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Dette disposizioni sono applicate in modo da:

— autorizzare l'immissione in commercio dei prodotti definiti nell'allegato se conformi alle definizioni e alle norme previste dalla presente direttiva, a decorrere dal 1° gennaio 1998;

— vietare l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 1° luglio 1998.

Tuttavia l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, etichettati anteriormente al 1° gennaio 1998, in conformità della direttiva 77/436/CEE, è autorizzata fino allo smaltimento delle scorte.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

DENOMINAZIONI, DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

1. **Estratto di caffè**

Designa il prodotto, più o meno concentrato, ottenuto mediante estrazione dai grani di caffè torrefatti, utilizzando l'acqua come unico agente di estrazione, ad esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi con aggiunta di acido o di base. Oltre alle sostanze insolubili, inevitabili per i procedimenti tecnologici, esso deve contenere esclusivamente i principi solubili e aromatici del caffè.

Il tenore di sostanza secca ottenuta dal caffè deve essere:

a) uguale o superiore al 95 % in peso per l'estratto di caffè, l'estratto di caffè solubile, il caffè solubile e il caffè istantaneo;

b) compreso tra il 70 e l'80 % in peso per l'estratto di caffè in pasta;

c) compreso tra il 15 e il 55 % in peso per l'estratto di caffè liquido.

L'estratto di caffè solido o in pasta non deve contenere altre sostanze se non quelle ottenute dall'estrazione del caffè. L'estratto di caffè liquido può contenere zuccheri alimentari, torrefatti o meno, in quantità non eccedente il 12 % in peso.

2. **Estratto di cicoria**

Designa il prodotto, più o meno concentrato, ottenuto mediante estrazione dalla cicoria torrefatta, utilizzando l'acqua come unico agente di estrazione, ad esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi con aggiunta di acido o di base.

Per cicoria s'intendono le radici di *Cichorium intybus L,* non utilizzato per la produzione di cicoria *witloof*, opportunamente pulite per essere essiccate e torrefatte in vista della preparazione di bevande.

Il tenore di sostanza secca ottenuto dalla cicoria deve essere:

a) uguale o superiore al 95 % in peso per l'estratto di cicoria, la cicoria solubile e la cicoria istantanea;

b) compreso tra il 70 e l'85 % in peso per l'estratto di cicoria in pasta;

c) compreso tra il 25 e il 55 % in peso per l'estratto di cicoria liquido.

L'estratto di cicoria solido o in pasta non può contenere quantità eccedenti l'1 % di sostanze non ottenute dalla cicoria.

L'estratto di cicoria liquido può contenere zuccheri alimentari, torrefatti o non, in quantità non eccedenti il 35 % in peso.
